

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XVII CIVILE**

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 7 novembre 2018

**TRA**

**MUTUATARI**

- attori-

**E**

**BANCA**

- convenuta-

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7 novembre 2018, riportate in motivazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio BANCA dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir *“Nel merito, per accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha proceduto sul rapporto di mutuo indicato in narrativa a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 644 c.p., L. 108/96 e 1815 comma 2 c.c. e, per l'effetto, dichiarare gratuito il mutuo con conseguente obbligo per gli attori di restituire con le rate a scadere il solo capitale mutuato; condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quale corrispettivo dei prestiti, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1241 c.c.; ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce stato del rapporto contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento dalla Circolare Banca di Italia 11.02.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni. In subordine, dichiararsi nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 c.c. individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute ed a scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti. In ogni caso, condannare la Banca convenuta alla liquidazione a favore dei Sig.ri MUTUATARI a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, della somma ritenuta di giustizia”*.

Premettevano gli attori di avere stipulato, in data 25 maggio 2009, presso la filiale di *omissis* della BANCA, il contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso (n. *omissis*) avente ad oggetto l'erogazione in loro favore della somma di euro 330.000 e che a garanzia del mutuo era stata

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 23603 del 7 dicembre 2018*

iscritta ipoteca sull'immobile sito in Roma, Via *omissis* n. *omissis* - FG *omissis*, part. *omissis*, sub *omissis*.

Sostenevano che la misura degli interessi convenuti in contratto fosse superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura, per essere stati pattuiti il tasso di interesse corrispettivo nella misura del 5,25% e il tasso moratorio del 6,75% a fronte di un tasso soglia del 6,63%; donde la proposizione della domanda di declaratoria della nullità delle clausole aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi e di accertamento della gratuità del mutuo, *ex art. 1815* secondo comma c.c..

Deducevano, altresì, la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti, alla luce della previsione del piano di ammortamento alla francese.

Si costituiva la convenuta, contestando sia la natura usuraria dei tassi convenuti che la dedotta indeterminatezza della misura degli interessi.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “1) nel merito, rigettare le domande tutte proposte dai signori MUTUATARI siccome nulle ovvero infondate ovvero inammissibili; 2) sempre, nel merito, in via subordinata, ... ridurre la quantificazione delle avverse spettanze sulla base di quanto eccepito ovvero dimostrato e/ o accertato in corso di causa; 3) in ogni caso, con vittoria, comunque, di spese...”.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 31 maggio 2017, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

La causa era rimessa sul ruolo, a seguito del trasferimento del Magistrato assegnatario di essa ad altro Ufficio giudiziario, ed era trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 7 novembre 2018, senza assegnazione di termini non richiesti.

\*\*\*\*\*

La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.

La doglianza degli attori relativa alla natura usuraria dei tassi convenuti nel contratto di mutuo per cui è causa è stata formulata, in primo luogo, sul presupposto che dovesse procedersi ai fini della individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardo nell'adempimento, a sommarsi il tasso di mora a quello corrispettivo; ciò, ragionevolmente, in forza della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi, in ipotesi del ritardo nell'adempimento.

Invero, ritiene il giudicante che debba condividersi l'orientamento che si sta affermando come prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr. tra tutte Cass. 350/2013) - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 23603 del 7 dicembre 2018*

(si richiamano in senso conforme, tra le numerose altre, Tribunale di Roma, sentenza n. 10662, del 25 maggio 2016, Tribunale di Milano, sentenza n. 2363, dell'8 marzo 2016).

Né può ritenersi, di per sé, illegittima la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori dovessero computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell'art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

Del resto anche il testo dell'art. 120 TUB, nella versione attualmente vigente, prevede l'applicabilità degli interessi di mora non solo sulla sorte capitale ma anche sugli interessi maturati divenuti esigibili.

Gli attori hanno dedotto, altresì, che l'usurarietà del tasso moratorio convenuto dovesse ravvisarsi, nel caso di specie, anche non considerando cumulativamente gli interessi moratori e i corrispettivi, bensì confrontando la misura del solo tasso moratorio con il tasso soglia vigente nel periodo di riferimento.

Sul punto, si ritiene, invero, che sia impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, secondo un criterio automatico stabilito dalla legge che tiene conto dei tassi medi di mercato rilevati trimestralmente.

Come chiaramente esplicito nella Circolare della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, i TEG medi rilevati trimestralmente includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora, che sono, invece, esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente; l'esclusione è finalizzata ad evitare di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, giacché ne deriverebbe un eccessivo innalzamento delle soglie.

In tale ottica la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio che prevede la maggiorazione dei TEG medi pubblicati nella misura di 2,1 punti percentuali, dispongono che gli intermediari verifichino l'usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici, forniti dalla Banca d'Italia attraverso le *“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura”*.

Per evitare, pertanto, il confronto tra tassi disomogenei (il tasso di mora applicato al debitore e i tassi soglia, determinati, senza tenere conto dei tassi moratori), ed ai fini dell'individuazione, comunque, di un parametro di riferimento, occorre tenere conto del fatto che negli stessi decreti ministeriali, ed anche specificamente nel decreto emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto (secondo trimestre 2009), era comunque espressamente previsto: *“I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 23603 del 7 dicembre 2018*

*contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.*

In senso contrario, si è espressa di recente la Corte di Cassazione, Sez. 3 nell’ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, nella cui massima si legge “*E’ nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi”.*

Ritiene il giudicante che l’orientamento assunto dal Giudice di legittimità nella pronuncia citata non sia condivisibile ed anzi si ponga in contrasto con i principi affermati dalla stessa Corte nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303); nella motivazione di quest’ultima è stata, infatti, sottolineata l’esigenza di omogeneità e simmetria nel confronto delle condizioni praticate in concreto dagli Istituti di credito con i tassi soglia determinati nei decreti ministeriali sulla base delle rilevazioni del TEGM (nella pronuncia citata il principio è stato enunciato con riferimento alla possibilità di operare il confronto con i tassi soglia dei costi sostenuti in relazione all’erogazione del credito includendo le commissioni di massimo scoperto, allorché queste ultime non erano considerate della determinazione del TEGM).

Le Sezioni Unite hanno argomentato nel senso che dovesse valutarsi alternativamente se ritenere i decreti ministeriali illegittimi in ragione della mancata inclusione nel calcolo del TEGM delle commissioni, ovvero tenere conto delle indicazioni contenute in calce ad essi e riferite all’ammontare medio delle commissioni nel periodo di riferimento e si è pronunciata nel senso che tale ultima soluzione fosse preferibile, giacché la presenza del dato fosse “*sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge*”, consentendo la comparazione tra dati omogenei.

Alla stregua dei principi richiamati, anche ai fini dell’individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo operare la maggiorazione del TEGM, nella misura indicata dalla Banca d’Italia in quanto rilevata come valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all’individuazione della soglia sulla base di esso (con aumento del TEGM maggiorato della metà, ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

In tale prospettiva, il tasso moratorio convenuto in contratto si colloca ampiamente entro il limite del tasso soglia di riferimento, determinato secondo i criteri indicati.

Del pari infondata si ritiene la deduzione dell’indeterminabilità del costo finanziamento, in ragione della previsione del piano di ammortamento “alla francese”, essendo lo stesso, invero, pienamente intellegibile alla luce della compiuta lettura delle condizioni contrattuali nelle quali sono riportate espressamente ed in modo chiaro la misura dei tassi convenuti e le modalità di rimborso.

Per tali ragioni le domande proposte dagli attori sono respinte.

In ragione della soccombenza gli attori, sono, altresì, condannati al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta; queste ultime si liquidano complessivamente in euro 7.500 per compensi professionali (euro 2.000 per la fase di studio, euro 1.500 per la fase introduttiva, euro 2.000 per la fase istruttoria, euro 2.000 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

**P.Q.M.**

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 23603 del 7 dicembre 2018*

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 7.500, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 04/12/2018

Il Giudice  
Laura Centofanti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS